**Repubblica Italiana**

**In Nome del Popolo Italiano**

**La Corte dei conti**

**Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello**

Composta dai Sigg. magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott. Tammaro Maiello | Presidente |
| Dott. Giovanni Comite | Consigliere relatore |
| Dott. Antonio Palazzo | Consigliere |
| Dott. Marco Fratini | Consigliere |
| Dott.ssa Carola Corrado | Primo referendario |

ha pronunciato la seguente

**sentenza**

sul ricorso iscritto al **n. 61412/R.G.**, proposto da xx xx rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra di loro, dagli **Avv.ti** Mariani Alessandro e Ledda Franco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. alessandromariani@legal-mail.it e franco.ledda@avvocato.pe.it e domicilio fisico eletto a Roma, in P.zza Prati degli Strozzi n. 32, presso lo studio del secondo: ricorrente

**contro**

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli **Avv.ti** Giannico Giuseppina, Patteri Antonella, Carcavallo Lidia, Coretti Antonietta e Preden Sergio, con i quali elettivamente domicilia a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente: resistente

**per l'ottemperanza**

alla **sentenza n. 150/2021**, della Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, pubblicata il 9 aprile 2021.

**Visti**: il ricorso e le memorie della parte privata, gli scritti in resistenza della parte pubblica, gli atti tutti di causa;

**Uditi** alla pubblica udienza del 27 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pellegrino Lucia, il Cons. relatore Comite Giovanni, gli Avv.ti Ledda Franco, per XX e Carcavallo Lidia, per l'INPS.

**Svolgimento del processo**

**I.** Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, questa Sezione terza d'appello ha parzialmente accolto, a spese di lite compensate, il gravame dell'INPS e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 47/2019 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, ha dichiarato che "*il trattamento di quiescenza del sig.* XX *già sottufficiale della Guardia di finanza, deve essere (…) ricalcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo*". In ragione di quanto statuito, l'11 maggio 2023 il pensionato ha chiesto all'INPS di "*avere diretto quanto espresso riscontro in merito alla disponibilità e (ai) tempi dell'Istituto a voler dare esecuzione alla sentenza in grado di appello n. 150/2021 (…) che all'uopo si trasmette in allegato alla presente (…); in caso contrario e decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, si procederà con ricorso per l'ottemperanza con ogni ulteriore onere e spesa a carico di codesto Istituto*".

**II.** Decorsi infruttuosamente i termini assegnati il 14 marzo 2024, il militare ha notificato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza divenuta oramai definitiva. Nell'atto è evidenziato che l'Istituto ha "*irragionevolmente*

*protratto un'aspettativa di giustizia che deve trovare soddisfazione anche in punto di spese di giudizio (…), con condanna della resistente amministrazione a favore del sottoscritto difensore (giusta procura rilasciata e come da parcella acclusa ai sensi del D.M. n. 55/2014 ai valori minimi di tariffa) e anche con richiamo alla normativa sia in materia di equo compenso di cui al DM 37/2018, che ha fissato i minimi inderogabili nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, e alla normativa che con carattere di generalità ha sancito detta obbligatorietà*". A tal riguardo ha allegato la parcella dei compensi di importo complessivo, incluse le spese forfetarie del 15%, la CPA al 4% e l'IVA al 22%, pari a **€ 1.015,55**. Conclude, pertanto, perché il Collegio, esercitando "*i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza e decidendo in forma semplificata, ordini all'Istituto di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro 60 giorni, nominando, sin da ora e ove occorra, un commissario ad acta che provveda in luogo dell'inadempiente amministrazione; fissi l'importo di € 100,00 quale somma (…) dovuta dall'INPS per ogni ulteriore ritardo di un mese nell'esecuzione, con vittoria di spese e onorari anche del presente giudizio (…)*".

**III.** Con memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 14 maggio 2024 si è costituito **l'I.N.P.S.**, che ha concluso per la declaratoria della cessata materia del contendere. Osserva che la competente sede dell'Istituto "*ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del sig.*XX *in esecuzione della sent. 150/2021, con applicazione sulla quota retributiva di detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995. Il pagamento delle somme arretrate verrà disposto con il rateo di luglio 2024*". A riprova ha prodotto i provvedimenti di calcolo e liquidazione.

**IV.** Con memoria di replica, acquisita al fascicolo *on line* il 22 maggio

2024, il difensore del ricorrente "*ha preso atto della rideterminazione come operata nei prospetti allegati alla memoria di costituzione dell'Istituto per la quale, però, il relativo pagamento deve ancora essere effettivamente e concretamente disposto con il rateo del prossimo mese di luglio 2024, ragion per cui si ritiene opportuno attendere, prima della dichiarazione della cessata materia del contendere, l'effettivo e definitivo pagamento del dovuto per cui pende l'odierno giudizio*". Ha concluso, perciò, "*confermando le richieste tutte del ricorso per l'ottemperanza, con vittoria per le spese della presente fase (…) stante la soccombenza virtuale dell'Istituto e, nel contempo, ha chiesto di voler disporre breve rinvio a data successiva al mese di luglio 2024, al fine di poter verificare l'effettivo e definitivo pagamento del dovuto e poter dichiarare, se del caso, la cessata materia del contendere*".

**V.** Alla pubblica udienza del 12 giugno 2024, non opponendosi il patrono dell'INPS alla richiesta di controparte, il Collegio ha disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 27 novembre 2024, "*con onere delle parti di produrre prova dell'avvenuta riliquidazione*".

**VI.** Con memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 19 novembre 2024, il ricorrente ha dedotto: "*di prendere atto della rideterminazione come operata nell'allegato provvedimento (cfr. all. 1 Mod. SM 5007 INPS); di confermare la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta ottemperanza al già riconosciuto diritto*" e "*attesa la soccombenza virtuale dell'Istituto*" ha chiesto la liquidazione "*delle spese della fase di ottemperanza*".

**VII**. Alla pubblica udienza odierna i procuratori delle parti hanno convenuto sulla cessazione della materia del contendere, controvertendo, invece, sulla spettanza delle spese di lite. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

**Ragioni del decidere**

**[1]** Alla stregua degli atti di causa e delle conclusioni alle quali sono pervenute le parti processuali, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate per le ragioni di seguito indicate, che impongono di soffermarsi sul procedimento per l'ottemperanza e sui presupposti che ne legittimano l'attivazione. Prima dell'entrata in vigore, in data 7 ottobre 2016, del d.lgs. n. 174, del 26 agosto 2016, recante il Codice di giustizia contabile, e della legge n. 205 del 2000, al cospetto di una sentenza rimasta inadempiuta o adempiuta in modo inesatto era dato ricorrere a un sistema con competenze sovrapposte tra più ordini giurisdizionali, rivelatosi particolarmente defatigante per chi doveva attivare il rimedio dell'ottemperanza. Di talché, con l'art. 10, commi 1 e 2, l. 205/2000, si è inteso perseguire l'unità ed esclusività della giurisdizione contabile nelle materie alla stessa attribuite, facendovi rientrare, in termini di pienezza conoscitiva, l'esecuzione delle sentenze emesse dalle proprie sezioni. L'art. 10, co. 1, che ha introdotto il co. 4 all'art. 33, della l. 1034/1971, ha previsto, infatti, che: "*Per l'esecuzione delle sentenze non sospese del Consiglio di Stato il Tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato (…)*"; il comma 2 ha poi aggiunto che detta disposizione "*(…) si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello (…); per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello (…)*". Perciò, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti esercitavano i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, co.1 n. 4, del T.U. delle leggi sul

Consiglio di Stato, approvato con r.d. 1054/1924, norma alla quale rinviava l'art. 10 della legge n. 205/2000. Quanto, invece, agli aspetti contenutistici, nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato a verificare se l'interessato ha conseguito l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione di merito e la verifica comporta una delicata attività interpretativa del giudicato, o comunque della sentenza esecutiva, al fine di enucleare il contenuto del comando. Di qui la specifica natura del giudizio di ottemperanza, incontro di esecuzione e cognizione, atteso che l'attività si svolge esclusivamente sulla base dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione o la corretta esecuzione, secondo la sequenza "*petitum, causa petendi, motivi, decisum*". Perciò, il giudizio di ottemperanza, che ha finalità essenzialmente cognitiva e solo eventualmente esecutiva, con la pubblica amministrazione che può comunque scegliere, nei limiti della discrezionalità amministrativa, i modi concreti di esecuzione, si differenzia dal giudizio di mera esecuzione in cui il giudicante è chiamato esclusivamente ad accertare l'esistenza e il contenuto del titolo esecutivo e a dirigere il procedimento verso la soddisfazione delle ragioni del creditore (Corte dei conti, Sez. I, 416/2011). L'inadempimento o il non esatto adempimento della sentenza costituisce al tempo stesso presupposto e oggetto dell'accertamento giudiziale. A tal riguardo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (*ex aliis*, Sez. I 21/2007, Sez. II 688 e 290/2013, 652/2011, Sez. III 318/2017 e 71/2018) ha da sempre individuato (anche nella vigenza del Codice) i requisiti per l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 10, l. 205/2000, nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato ovvero di una sentenza non sospesa dalle sezioni d'appello, nell'inerzia

totale o parziale dell'amministrazione previdenziale e nella previa notifica di un atto di costituzione e messa in mora, secondo le modalità procedurali indicate all'art. 90 del r.d. 642/1907. L'art. 90 ha previsto, infatti, al comma 2, che l'ottemperanza può proporsi "*(…) finché duri l'azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere*". Il suindicato adempimento procedurale è stato da sempre inteso dalla giurisprudenza amministrativa e contabile come condizione di ammissibilità della domanda di ottemperanza (Corte dei conti, Sez. III d'app. 71/2018), salvi i casi in cui l'amministrazione avesse chiaramente manifestato l'intenzione di non voler adempiere alla sentenza ovvero avesse posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di prestarvi ottemperanza o, comunque, sostanzialmente inerte. Con l'entrata in vigore della disciplina sul processo amministrativo, l'allegato 4, art. 4, co. 1, n. 2), del d.lgs. 104/2010, ha abrogato l'art. 90, del r.d. 642/1907, mentre l'art. 114, di disciplina del procedimento di ottemperanza, ha previsto che "*L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla p.a. e a tutte le altre parti del giudizio (…); l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza*". Sicché, il vigente Codice del processo amministrativo ha trasformato in una mera facoltà la previa diffida, che il pregresso regime processuale (art. 90 r.d. 642/1907) concepiva come onere indefettibile per attivare il giudizio di ottemperanza, per il quale, non a caso, non era richiesta la notificazione ma il semplice deposito presso gli uffici giudiziari (Tar Campania 83/2013). Tuttavia, la derubricazione della diffida da onere a facoltà, se per un verso ha eliminato una rigidità preprocessuale, dall'altro ha assegnato alla parte interessata la valutazione discrezionale di quali siano gli strumenti più

idonei per l'effettiva realizzazione delle proprie legittime pretese. In questo senso, compete alla parte valutare se la diffida possa costituire comunque un efficace tentativo per sollecitare l'amministrazione ad adempiere al giudicato, anche allo scopo di evitare la strada giurisdizionale. Ciò malgrado, la giurisprudenza di questa Corte (*ex aliis*, Sez. III 71/2018) ha ritenuto che l'art. 114 c.p.a. non si applichi ai giudizi pensionistici contabili, per via della diversa natura delle situazioni giuridiche soggettive oggetto del giudizio amministrativo e dei diversi esiti conformativi dei relativi giudicati. In tale prospettiva, invero, si è ritenuto che l'abrogazione della norma recata dall'art. 10, co. 1, della l. n. 205/2000, in quanto sostituita dall'art. 114 c.p.a., non abbia comportato la caducazione della disposizione dell'art. 10, co. 1, il cui valore normativo, per la Corte dei conti, si fonda sull'art. 10, co. 2, della medesima legge che, infatti, opera un rinvio materiale (o fisso, ossia ricettizio o statico) alla disposizione (e non alla norma), in quanto si fa espresso riferimento a una specifica versione del testo richiamato e, comunque, a norme determinate ed esattamente individuate (Corte cost. 311/1993, Cass. 16196/2003). In applicazione di detti principi, l'intervenuta abrogazione dell'art. 10, co. 1 della l. 205/2000 non ha fatto venir meno, nell'ordinamento contabile, la disciplina della diffida ad adempiere, proprio in ragione del rinvio fisso operato, non alla norma, ma alla disposizione contenutistica dell'art. 10, co. 1, che, com'è noto, non è oggetto del fenomeno abrogativo. Relativamente all'odierno giudizio, la materia rinviene la sua disciplina negli artt. 169 (esecutorietà della sentenza), 217 (giudizio di ottemperanza) e 218 (procedimento) del Codice di giustizia contabile, che non ha esplicitamente abrogato, all'art. 4 dell'Allegato 3, l'art. 10 della legge 205/2000. In breve, il Codice di

giustizia contabile, secondo la previsione della legge delega, ha recepito negli artt. 217 e 218 le fonti primarie (art. 10 legge 205/2000) e gli indirizzi giurisprudenziali contabili confermando la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza al fine di richiedere l'esecuzione in materia pensionistica. Difatti, il giudizio è introdotto con ricorso da notificare alla pubblica amministrazione innanzi al medesimo giudice che ha emesso la sentenza, spettando la competenza all'esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa al giudice monocratico della medesima sezione giurisdizionale regionale che l'ha emessa, mentre quella relativa all'esecuzione delle sentenze di secondo grado appartiene alle sezioni centrali e a quella regionale d'appello. Nel caso di sentenza di primo grado modificata in appello, come nell'ipotesi tratta a giudizio, la competenza a conoscere del giudizio di ottemperanza è della sezione d'appello, rimanendo ferma la competenza del giudice monocratico per l'esecuzione delle sentenze di secondo grado che abbiano lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di prime cure (art. 217 c.g.c.). Presupposto del giudizio è, quindi, secondo il Codice, una sentenza di prime cure non sospesa in appello o una sentenza d'appello, come nell'ipotesi odierna. Dunque, è necessario solo che la sentenza della quale si richiede l'esecuzione sia esecutiva (anche provvisoriamente esecutiva, ex art. 169, co. 1 c.g.c.), non che sia passata in giudicato. Circostanza, questa, confermata anche dall'art. 218, co. 2, il quale, nel prescrivere che al ricorso dev'essere allegata la sentenza della quale si chiede l'esecuzione, precisa "*con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato*". L'art. 218 del Codice ha previsto, in continuità con l'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, l'obbligo della previa diffida quale condizione per proporre l'azione di ottemperanza e

principio generale in tema di inerzia. Questo, tuttavia, non indica il termine minimo che deve essere prescritto nell'atto di diffida, pertanto può ritenersi applicabile il termine generale di 30 giorni, quale previsto per rinvio dall'art. 90 del r.d. n. 642/1907, la cui congruità è suscettibile di valutazione da parte del giudice dell'ottemperanza in relazione alla natura ed estensione dell'attività esecutiva che l'amministrazione ha l'obbligo di realizzare. Tale adempimento non può però prescindere dal rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall'art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, conv. nella l. n. 30/1997 e s.m.i. Invero, l'art. 14, co. 1, rubricato "*Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni*", dispone che "*Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici (…) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (…) aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*". La richiamata disposizione, applicabile anche all'INPS trattandosi di un ente pubblico non economico, intende consentire all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale alla stessa assegnato, prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali. A tale scopo, deve preliminarmente essere notificato il titolo esecutivo al fine di consentire alla p.a. di avviare il procedimento contabile destinato a realizzare l'adempimento spontaneo (Cons. di Stato 2158/2008). L'obbligo imposto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici (come l'INPS) dall'art. 14, co. 1, di completare le procedure per l'esecuzione entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del

provvedimento giurisdizionale, ancorché privo della formula esecutiva, è riferibile, come da consolidata giurisprudenza (Corte dei conti, Sez. I 107/2017; nello stesso senso sono orientate le Sezioni regionali: Sezione Veneto 211/2016; si veda altresì Cons. di Stato 1174/2015, 2654/2014, 3280/2013, Tar Lazio 11586/2020, Tar Campania 696/2022, Cass. 36856/2021), anche al giudizio di ottemperanza: questo per la sua sostanziale identità di *ratio* con l'esecuzione forzata regolata dal codice di rito civile, trattandosi di istituti che, sia pure per vie e con risultati diversi, hanno a oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dall'ordine del giudice. Di talché, il ricorso in ottemperanza teso all'attuazione coattiva dell'obbligo di pagamento pecuniario a carico dell'Ente previdenziale è improcedibile, almeno sino alla sua infruttuosa scadenza (Cons. di Stato n. 1766/2017), ove proposto prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo, così come è da considerare inammissibile la notificazione della diffida, di cui all'art. 90 del r.d. 642/1907, eseguita prima del decorso del medesimo termine di 120 giorni. In altri termini, anche il giudizio per ottemperanza veicola pur sempre un'azione di esecuzione di una sentenza, mentre l'esigenza a tutela della quale è posto l'art. 14 del suindicato decreto-legge è strettamente connessa all'interesse pubblico, di cui l'amministrazione è portatrice. Pertanto, "*(…) merita tutela qualunque sia la procedura esecutiva attivata dal privato, cosicché sarebbe incongruo limitare la portata della norma al processo esecutivo disciplinato dal c.p.c.*" (Cons. di Stato sent. 3280/2013). La Suprema Corte ha anche chiarito che "*Il termine di 120 giorni, di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 (…), non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo*" (Cass. S.U. 19883/2019), mentre la Corte EDU ha ritenuto rispondere a principi di ragionevolezza "*che (…)*

*un'amministrazione abbia bisogno di un certo lasso di tempo per procedere a un pagamento*" (Cocchiarella c. Italia, Grande Chambre, 29 marzo 2006, ricorso 64886/01), circostanza ancor più vera per l'Istituto previdenziale dato l'elevato numero di riliquidazioni, oggi correlate all'art. 54 d.P.R. 1092/1973. In ipotesi, la sentenza n. 150/2021 di questa Sezione centrale d'appello, che ha riformato la sent. n. 47/2019 della Corte regionale per la Sardegna, è stata depositata il 9 aprile 2021; l'11 maggio 2023 il ricorrente ha notificato alla Direzione generale e alla Direzione provinciale INPS di Roma e Sassari, ai fini esecutivi, la sentenza (copia conforme del titolo esecutivo) unitamente all'atto di diffida (omologo dell'atto di precetto) a provvedere entro 30 giorni. In data 14 marzo 2024 ha notificato ricorso per l'ottemperanza. Tuttavia, l'atto di diffida, giacché notificato prima del decorso dei 120 giorni, doveva considerarsi inammissibile, in quanto doveva notificarsi non prima dell'11 agosto 2023. A ogni buon conto, una volta notificato il 14 marzo 2024 il ricorso in ottemperanza l'INPS, sul rateo di luglio 2024, ha adeguato il trattamento pensionistico dell'ex finanziere e pagato le somme arretrate. Ciò induce il Collegio a dichiarare la cessazione della materia del contendere, quale fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, ma con compensazione integrale delle spese di lite. Difatti, la non corretta procedura esecutiva posta in essere, che inficia l'ammissibilità dell'atto di diffida (c.d. precetto contabile) poiché notificato prima del decorso dei 120 giorni, in uno con i numerosi adempimenti esecutivi correlati all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in carico all'INPS, con impegno giuridico a programmare anno per anno le somme in bilancio a ciò destinate, inducono a ritenere ragionevole lo stretto lasso di tempo, decorso dal 14 marzo 2024 (di notifica

dell'ottemperanza) al luglio seguente (data di accredito delle somme dovute con la maggiorazione degli accessori di legge), per provvedere al pagamento, circostanza temporale che si ritiene non intaccare, in questo particolare caso, l'effettività della tutela giudiziaria. Di talché, alla cessata materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite tra le parti, ex art. 31, co. 3 c.g.c., e il non luogo a provvedere per quelle di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso in ottemperanza iscritto al **n. 61412/R.G.** Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite della fase.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 27 novembre 2024.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite) — (Dott. Tammaro Maiello)

"*F.to digitalmente*" — "*F.to digitalmente*"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

**dispone con decreto**

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di

detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott.ssa Tammaro Maiello)

*"F.to digitalmente"*

Depositata in Segreteria il 04/12/2024

Il Dirigente

*"F.to digitalmente"*

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 04/12/2024

Il Dirigente

*"F.to digitalmente"*